

SCHEDA ILLUSTRATIVA DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI:

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio nazionale dei Geometri e GL, con riferimento al D.L. 69/2024 “Salva Casa” in sede di approvazione parlamentare chiedono al Legislatore che:

- a) Con riferimento all’articolo 1, laddove è stato inserito il nuovo ART. 34-ter si ribadisce che sia necessario modificare il testo del comma dove è prevista la procedura in cui il Tecnico incaricato sopperisca con propria dichiarazione all’acclarata impossibilità documentaria degli interventi; si ritiene trattarsi di un affidamento improprio ai Professionisti tecnici considerato che la materia dei diritti giuridici esula in parte dalle competenze professionali. La dichiarazione dell’epoca dell’intervento, in assenza documentazione certa, non può che rimanere in capo alla proprietà o al responsabile dello stesso, poiché il solo a potere disporre di elementi conoscitivi.
- b) quanto previsto dal comma 2 Art. 1-bis: *“Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione in deroga al requisito non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all’articolo 8 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, nei casi di:*
- *edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati;*
 - *sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;*
 - *interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.”*

sia da intendere come un’autentica interpretazione tra i dispositivi delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti e le normative nazionali al fine di rimuovere l’incertezza e le potenziali contraddizioni tra Norme di diverso rango. Uno Stato di Diritto garantisce che ogni Norma di legge, se vigente, è utilizzabile pertanto i Professionisti tecnici, operano nel rispetto delle Normative vigenti e dei Titoli abilitativi ottenuti. Tenuto conto dell’interpretazione presente nel comma 2 *“sono considerati conformi alla disciplina urbanistica”* si chiede altresì l’eliminazione del riferimento temporale presente nel medesimo comma *“assentiti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

- c) in considerazione della previsione contenuta nel comma 2 quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 1-bis, affinché non generi ulteriore indeterminatezza, sia stralciato.